

Le pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni fra diritto comune e diritto amministrativo
2. L'organizzazione per ministeri e per enti
3. L'organizzazione per autorità indipendenti
4. I principi costituzionali relativi alle pubbliche amministrazioni
5. Il procedimento amministrativo
6. Gli atti amministrativi
7. La tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi



I COMPITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- Coadiuvare le istituzioni politiche, statali, regionali o locali, nell'azione di governo
- Curare specifici interessi pubblici dando attuazione all'indirizzo politico espresso dagli organi di governo, statali, regionali o locali
- Produrre beni o servizi a favore delle collettività amministrate



CARATTERI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

- Distinzione fra **attività amministrativa** e **attività normativa**: la prima consiste nel *provvedere* con atti specifici alla cura di determinati interessi pubblici, la seconda consiste nel *prevedere* casi e situazioni cui applicare norme generali e astratte
- Distinzione fra **attività amministrativa** e **attività giurisdizionale**: la prima interviene a prescindere dal verificarsi di una controversia, in posizione di *imparzialità*, ma senza porsi, al pari del giudice, come *terzo*



DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 357.2 c.p.

«[Agli effetti della legge penale] è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».



AMMINISTRAZIONI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

- Le pubbliche amministrazioni come **autorità amministrative**
– es.: il comune espropria un'area edificabile
- Le pubbliche amministrazioni come **soggetti erogatori di servizi pubblici**
– es.: il comune eroga i servizi educativi per la prima infanzia attraverso gli asili nido
- L'attività amministrativa **autoritativa** utilizzando gli strumenti propri del diritto amministrativo (in posizione di supremazia)
- L'attività amministrativa **di diritto comune** utilizzando gli strumenti contrattuali propri del diritto privato (sullo stesso piano dei soggetti con cui vengono in rapporto)



L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- Le **regole speciali**: ad es. le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
- La **discrezionalità amministrativa**: ad es. scegliere fra l'esproprio di un bene e l'acquisto dello stesso a prezzi di mercato
- I **poteri autoritativi**: attività discrezionale (ad es. decidere nel piano regolatore comunale se vietare certe attività in una zona della città oppure no) e attività vincolata (ad. es. concedere un permesso di costruire quando l'intervento è conforme alle normativa edilizia)
- L'**atto politico** (ad es. l'invio di una missione militare all'estero)



LA FUNZIONE DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI

- Amministrazione **diretta** (ad es. nella scuola)
- Amministrazione **per enti** (ad es. nella sanità)
- Amministrazione **per regole** (ad es. nella telefonia)

- Servizi pubblici **in senso soggettivo** (attraverso la creazione di appositi enti pubblici)
- Servizi pubblici **in senso oggettivo** (senza ricorrere all'intervento diretto delle pubbliche amministrazioni)
- Servizi pubblici affidati a **società miste** (cui concorrono le stesse pubbliche amministrazioni)



L'ORDINAMENTO DEL LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- I **rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni** sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile (libro V, titolo II, capo I) e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni di cui al d.lgs. 165/2001
- Il **personale in regime di diritto pubblico**: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica, professori e ricercatori universitari



I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA DEL 1999 [I]

Prima della riforma

- Ministero degli affari esteri
- Ministero dell'interno
- Ministero della giustizia
- Ministero della difesa
- Ministero del tesoro
- Ministero del bilancio e della programmazione economica
- Ministero delle finanze
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
- Ministero del commercio con l'estero
- Ministero delle comunicazioni

Dopo la riforma (d.lgs. 300)

- Ministero degli affari esteri
- Ministero dell'interno
- Ministero della giustizia
- Ministero della difesa
- Ministero dell'economia e delle finanze
- Ministero delle attività produttive

I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA DEL 1999 [II]

Prima della riforma

- Ministero per le politiche agricole e forestali
- Ministero dell'ambiente
- Ministero dei lavori pubblici
- Ministero dei trasporti e della navigazione
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- Ministero della sanità
- Ministero della pubblica istruzione
- Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
- Ministero per i beni e le attività culturali

Dopo la riforma (d.lgs. 300)

- Ministero delle politiche agricole e forestali
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- Ministero per i beni e le attività culturali



L'AUMENTO DEI MINISTRI (XIV E XV LEGISLATURA) [I]

D.I. 217/2001 convertito in l. 317/2001

D.I. 181/2006 convertito in l. 233/2006

Governo Berlusconi (2001-06)

- 1) Ministero degli affari esteri
- 2) Ministero dell'interno
- 3) Ministero della giustizia
- 4) Ministero della difesa
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze
- 6) Ministero delle attività produttive
- 7) Ministero delle comunicazioni

Governo Prodi (2006-08)

- 1) Ministero degli affari esteri
- 2) Ministero dell'interno
- 3) Ministero della giustizia
- 4) Ministero della difesa
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze
- 6) Ministero dello sviluppo economico
- 7) Ministero del commercio internazionale
- 8) Ministero delle comunicazioni

L'AUMENTO DEI MINISTERI (XIV E XV LEGISLATURA) [II]

D.I. 217/2001 convertito in l. 317/2001

D.I. 181/2006 convertito in l. 233/2006

Governo Berlusconi (2001-06)

- 8) Ministero delle politiche agricole e forestali
- 9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
- 10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- 11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- 12) Ministero della salute

Governo Prodi (2006-08)

- 9) Ministero delle politiche agricole *alimentari* e forestali
- 10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
- 11) Ministero delle infrastrutture
- 12) Ministero dei trasporti
- 13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- 14) Ministero della salute

L'AUMENTO DEI MINISTERI (XIV E XV LEGISLATURA) [II]

D.I. 217/2001 convertito in l. 317/2001

D.I. 181/2006 convertito in l. 233/2006

Governo Berlusconi (2001-06)

13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

14) Ministero per i beni e le attività culturali

Governo Prodi (2006-08)

15) Ministero della pubblica istruzione

16) Ministero dell'università e della ricerca

17) Ministero per i beni e le attività culturali

18) Ministero della solidarietà sociale



LA RIDUZIONE DEI MINISTERI (XVI LEGISLATURA, GOVERNO BERLUSCONI, 2008) [I]

L. 244/2007 (art. 1 commi 376-377)

D.l. 85/2008 (convertito in l. 121/2008)

- Ministero degli affari esteri
- Ministero dell'interno
- Ministero della giustizia
- Ministero della difesa
- Ministero dell'economia e delle finanze
- Ministero dello sviluppo economico
- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



LA RIDUZIONE DEI MINISTERI (XVI LEGISLATURA, GOVERNO BERLUSCONI, 2008) [II]

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- Ministero per i beni e le attività culturali
- Ministero della salute [istituito dalla **L. 172/2009**]



L'ORDINAMENTO DEI MINISTERI

- **Dipartimenti** (capo del dipartimento) o **direzioni generali** (segretario generale)
- **Uffici di diretta collaborazione con il ministro** (gabinetto, ufficio legislativo, ufficio stampa, segreteria, ecc.)
- **Organizzazione periferica** (es. ministero dell'interno: le prefetture-uffici territoriali del governo e le questure)



LE RIFORME DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

- Il **decentramento** di funzioni agli enti regionali e locali
- La costituzione e riorganizzazione di **enti pubblici**
- Le **privatizzazioni** nel settore delle partecipazioni statali
- La costituzione di **agenzie**
- Il progressivo diffondersi delle **autorità indipendenti**



GLI ORGANI AUSILIARI

- **Consiglio di stato** (art. 100.1 Cost.): organo di consulenza giuridico-amministrativa (in sede consultiva: pareri facoltativi o pareri obbligatori) e di tutela della giustizia nell'amministrazione
- **Corte dei conti** (art. 100.2 Cost.): organo che esercita il controllo di legittimità sugli atti del governo e il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato; partecipa al controllo sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, riferendo alle Camere sul riscontro eseguito
- **Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro** (art. 99 Cost.): organo di consulenza delle Camere e del governo per le materie e funzioni attribuite dalla legge; ha l'iniziativa legislativa



LE AUTORITA' INDIPENDENTI

- Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)
- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap)
- Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm o autorità antitrust)
- Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Cgs)
- Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Avcp)
- Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeg)
- Garante per la protezione dei dati personali (garante della privacy)
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom)



LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Legge 216/1974

- È composta da un presidente e da quattro membri, nominati per cinque anni con d.p.r. su proposta del presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri*
- Ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge
- Ha poteri di regolazione e di controllo sui prodotti finanziari, sugli intermediari e sui mercati (d.lgs. 58/1998)

* Il d.l. 201/2011 ha ridotto la composizione da 5 a 3 membri a partire dal prossimo rinnovo.



L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Legge 576/1982

- Organi: il presidente, nominato per cinque anni con d.p.r., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello sviluppo economico, e il consiglio, costituito di sei componenti nominati per quattro anni con d.p.c.m. di concerto con il ministro*
- È dotato di personalità giuridica di diritto pubblico
- Ha funzioni di vigilanza nel settore assicurativo mediante poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva (d.lgs. 209/2005)

* Il d.l. 201/2011 ha ridotto la composizione da 7 a 3 membri a partire dal prossimo rinnovo.



LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Legge 146/1990

- È composta da nove membri, nominati per sei anni con d.p.r. su designazione dei presidenti delle Camere*
- Stabilisce le modalità del proprio funzionamento e provvede all'autonoma gestione delle relative spese
- Ha il compito di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, salute, libertà e sicurezza, libertà di circolazione, assistenza e previdenza sociale, istruzione e libertà di comunicazione

* Il d.l. 201/2011 ha ridotto la composizione da 9 a 5 membri a partire dal prossimo rinnovo.



L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Legge 287/1990

- È un collegio costituito dal presidente e da quattro membri, nominati per sette anni con determinazione d'intesa dei presidenti delle Camere*
- Opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione
- Ha poteri in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di divieto delle operazioni di concentrazione, in materia di pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole e comparativa (d.lgs. 145 e 146/2007) e di risoluzione dei conflitti di interesse (l. 215/2004)

* Il d.l. 201/2011 ha ridotto la composizione da 5 a 3 membri a partire dal prossimo rinnovo.



L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

D.lgs. 163/2006

(ex Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici: l. 109/1994)

- È un collegio costituito da cinque membri, nominati per cinque anni con determinazione d'intesa dei presidenti delle Camere*
- È connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa
- Ha il compito di garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti e il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara

* Il d.l. 201/2011 ha ridotto la composizione da 5 a 3 membri a partire dal prossimo rinnovo.



L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Legge 481/1995

- È un collegio costituito dal presidente e da quattro membri, nominati per sette anni con d.p.r. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro competente, sottoposta al parere delle commissioni parlamentari*
- Opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione
- Ha il compito di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dell'energia elettrica e del gas, adeguati livelli di qualità, la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo, un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, la tutela degli interessi di utenti e consumatori

* Il d.l. 201/2011 ha ridotto la composizione da 5 a 3 membri a partire dal prossimo rinnovo.



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Legge 675/1996, d.lgs. 192/2003

- È un collegio costituito da quattro componenti, eletti per quattro anni due dalla Camera e due dal Senato con voto limitato
- Opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione
- Ha il compito di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali



AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Legge 249/1997

(ex Garante per la radiodiffusione e l'editoria: l. 223/1990)

- Organi: il presidente, nominato per sette anni con d.p.r. su proposta del presidente del Consiglio d'intesa con il ministro delle comunicazioni, sottoposta al parere delle commissioni parlamentari; il consiglio: otto commissari, eletti per sette anni quattro dalla Camera e quattro dal Senato con voto limitato*
- Opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione
- Ha il compito di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive (d.lgs. 177/2005) e la parità di accesso ai mezzi di informazione e comunicazione politica (l. 28/2000)

* Il d.l. 201/2011 ha ridotto la composizione da 9 a 5 membri a partire dal prossimo rinnovo.



LA BANCA D'ITALIA

D.lgs. 385/1993 (modificato dalla l. 262/2005)

- È parte integrante del Sistema europeo delle banche centrali
- Ha funzioni di vigilanza e di tutela della concorrenza (in collaborazione con la Consob, l'Isvap e l'Agcm)
- Opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento della sua indipendenza
- Il governatore e gli altri membri del direttorio durano in carica sei anni (con la possibilità di un solo rinnovo)
- Il governatore è nominato con d.p.r. su proposta del presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia



PRINCIPI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI [I]

- Il principio dell'**autonomia** (art. 5 Cost.) e il principio di **sussidiarietà** (art. 118 Cost.)
- Il principio del **decentramento** (art. 5 Cost.)
 - decentramento a livello burocratico e a livello istituzionale
- La **riserva di legge** in materia di organizzazione dei pubblici uffici (art. 97.1 Cost., art. 95.3 Cost.)
 - riserva di legge relativa
- Il principio di **legalità** dell'attività amministrativa
 - legalità come limite esterno e come limite interno
- Il principio del **buon andamento** (art. 97.1 Cost.)
 - efficacia, efficienza, economicità: la conferenza di servizi
- Il principio di **imparzialità** (art. 97.1, art. 98 Cost.)
 - i pubblici impiegati «al servizio esclusivo della Nazione»



PRINCIPI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI [II]

- La distinzione fra **attività di governo** e **attività di gestione amministrativa** (d.lgs. 267/2000, d.lgs. 165/2001)
 - organi di governo e incarichi dirigenziali: lo *spoils system*
- Il principio di **responsabilità** delle pubbliche amministrazioni e dei funzionari (art. 28 Cost.)
 - violazione di diritti e lesione di interessi legittimi
- Il principio dell'accesso mediante **concorso pubblico** agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, salvo i casi stabiliti dalla legge (art. 97.3 Cost.)
- Il regime speciale dei **beni pubblici** (art. 119.6 Cost.)
 - demanio pubblico, patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile



IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Fase dell'**iniziativa**
 - istanza del soggetto interessato o procedimento d'ufficio dell'amministrazione procedente
- Fase **istruttoria** o **preparatoria**
 - raccolta di dati e informazioni, pareri, valutazioni tecniche, acquisizione del consenso di diverse amministrazioni
- Fase **costitutiva** o **deliberativa**
 - adozione del provvedimento finale
- Fase **integrativa dell'efficacia**
 - controlli e forme di pubblicità



LA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Legge 241/1990

(modificata in particolare dalla l. 15/2005 e dalla l. 69/2009)

- Obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi
- Trasparenza dell'attività amministrativa
- Individuazione di un responsabile del procedimento
- Diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Partecipazione dei soggetti interessati all'istruttoria
- Contraddittorio fra i soggetti portatori di interessi diversi
- Obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine che ciascuna amministrazione deve stabilire (non superiore a 90 o 120 giorni) o, se non stabilito, entro il termine di 30 giorni; regola del silenzio-assenso



GLI ATTI AMMINISTRATIVI

Le pubbliche amministrazioni, allorché agiscono come autorità amministrative, producono atti amministrativi *tipici*, caratterizzati cioè da un regime particolare.

- Atti emanati seguendo determinate **procedure amministrative**
- Atti sottoposti a verifiche anche preventive sulla loro legittimità, e talvolta sul merito, attraverso **specifici controlli**
- Atti **imperativi** e informati al principio dell'**autotutela**
- Atti **giustiziabili**, impugnabili in via amministrativa e in via giurisdizionale



INVALIDITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

- **Nullità degli atti:** «è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge» (art. 21-*septies* l. 241/1990)
- **Illegittimità degli atti:** «è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza» (art. 21-*octies* l. 241/1990)
 - **incompetenza** dell'autorità che ha adottato l'atto
 - **violazione di legge** nei contenuti dell'atto
 - **eccesso di potere** qualora l'atto, pur non contrario alle prescrizioni di legge, sia stato adottato sviando dalle finalità per le quali è riconosciuto all'amministrazione il potere di adottare l'atto stesso (*vizi sintomatici*)



LE ORDINANZE DI NECESSITÀ [I]

- **Ordinanze prefettizie:** «Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica» (art. 2 Testo unico leggi di p.s.)
 - sent. Corte cost. 8/1956: dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 2 Tulp «salva la opportuna revisione del testo della norma predetta, al fine di renderlo formalmente più adeguato al carattere dei poteri attribuiti al prefetto»
 - sent. Corte cost. 26/1961: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 Tulp «nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione»



LE ORDINANZE DI NECESSITÀ [II]

- **Ordinanze di protezione civile**: una volta deliberato dal Consiglio dei ministri lo «stato di emergenza», il presidente del Consiglio, o un commissario straordinario, provvedono all'attuazione degli interventi di emergenza «anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico»; esse «devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate» (art. 5 l. 225/1992)
 - lo stato di emergenza è deliberato «al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari»
 - le disposizioni dell'art. 5 «si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si renda necessaria la delibera dello stato di emergenza» (d.l. 342/2001)



LE ORDINANZE DI NECESSITÀ [III]

- **Ordinanze di sicurezza urbana:** «Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione» (art. 54 c. 4 Tuel, modificato dal d.l. 92/2009)
 - sent. Corte cost. 196/2009: dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 54 comma 4 Tuel
 - sent. Corte cost. 115/2011: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 comma 4 Tuel «nella parte in cui comprende la locuzione “, anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”»



IL SISTEMA DUALISTICO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Art. 113.1 Cost.

«Contro gli atti delle pubbliche amministrazioni è sempre ammessa la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa».

- Tutela dei **diritti soggettivi**: competenza del **giudice ordinario**
⇒ disapplicazione dell'atto illegittimo
- Tutela degli **interessi legittimi**: competenza del **giudice amministrativo**
⇒ annullamento dell'atto illegittimo
- Tutela dei **diritti soggettivi** e degli **interessi legittimi**: competenza esclusiva del **giudice amministrativo** «in particolari materie indicate dalla legge» (art. 103.1 Cost.)



I RICORSI CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI

Ricorsi amministrativi

- ricorso in opposizione (alla stessa amministrazione che ha adottato l'atto)
- ricorso gerarchico (al superiore gerarchico dell'autorità che ha adottato l'atto)

Ricorsi giurisdizionali

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale
- ricorso in appello al Consiglio di stato

Ricorsi straordinari al presidente della Repubblica

- ricorso straordinario *in alternativa* al ricorso giurisdizionale
- parere vincolante del Consiglio di stato

